

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Divieto dell'impegno di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo» (804)

##### Petizione n. 64

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4, 5 e passim  
BATTELO (PCI) ..... 9  
COVI (PRI) ..... 6  
GALLO (DC) ..... 10  
PALUMBO (PLI), relatore alla Commissione .. 2, 4, 5 e passim

«Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano» (1049)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... 11, 12, 13  
BATTELO (PCI) ..... 13

COCO (DC) ..... Pag. 13  
COVI (PRI) ..... 12  
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 13  
TEDESCO TATÒ (PCI), relatore alla Commissione ..... 11, 13

«Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1126)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 14, 15, 16  
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ..... 14, 15, 16  
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 15

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo» (804)**

##### **Petizione n. 64**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo», e della petizione n. 64.

Quindi il relatore dovrà riferire su ambedue i documenti. Faccio presente che alla discussione non può – per motivi di salute – partecipare il Ministro dell'ecologia, onorevole Biondi. Egli sarà disponibile nelle prossime settimane. Nella lettera che mi ha inviato manifesta la sua piena disponibilità nei confronti del documento.

Prego il senatore Palumbo di riferire alla Commissione.

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo oggi esaminare il disegno di legge presentato dal Governo relativo al divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro al volo; in altri termini, il diritto di svolgere gare di tiro al piccione, giacchè è questo l'animale che viene comunemente impiegato nelle gare di tiro al volo.

La delicatezza dell'argomento, anche per i toni vivaci del dibattito che si è sviluppato tra le varie parti, coinvolgendo l'intera opinione pubblica, ci impone una estrema accortezza nell'analisi ed una profonda ed attenta meditazione, anche perchè il disegno di legge ci è stato assegnato in sede deliberante, per cui siamo stati investiti di una responsabilità legislativa e politica di grande rilievo. Proprio per l'importanza della sede e per la rilevanza dell'argomento, che coinvolge aspetti morali, giuridici e socio-economici, ho ritenuto opportuno di predisporre una relazione il più possibile aperta ed obiettiva, senza che da essa traspaia, nei limiti in cui ciò è possibile, alcuna posizione prestabilita per non influenzare in un senso o nell'altro il dibattito che seguirà.

Sarà solo al termine di esso che il relatore, valutate le posizioni emerse, esprimerà in via definitiva la propria posizione su questo argomento.

E per cominciare, sembra opportuno svolgere alcuni brevi ma significativi richiami storici, perchè la pratica di usare animali nelle gare di tiro a volo ha origini molto antiche.

Già nell'«Iliade», Omero ci descrive ampiamente una gara di tiro a volo fra Teniro e Merione d'Idromeneo. In tempi a noi più vicini, basti

ricordare le «sparate» siciliane, durante le quali i concorrenti dovevano tirare ciascuno a 50 o 100 uccelletti lanciati in aria uno per volta alla stessa distanza.

Anche in questo settore specifico, come è accaduto per altre gare, è stata poi l'Inghilterra a disciplinare il tiro a volo: verso la metà dell'800, infatti, un'osteria dei sobborghi di Londra ospitò le prime gare regolari di tiro al piccione; essa si chiamò «dei vecchi cappelli», perchè appunto dei cappelli vecchi, manovrati con una lunga funicella liberavano i piccioni dalle buche nelle quali erano stati costretti.

Inoltre, pare che anche la prima grande gara di tiro a volo abbia avuto luogo appunto in Inghilterra, a Willesden; ma fu solo nel 1857 che fu costituita la prima società, solo allora furono adottate le cassette per i piccioni e usati i fucili calibro 12, in luogo dei grossi calibri adoperati fino ad allora.

A questo circolo ne seguirono rapidamente altri in tutte le principali città d'Europa e ben presto l'esercizio trovò larghe schiere di appassionati in tutte le parti del mondo.

Per quanto riguarda l'Italia, fino al 1926 l'esercizio del tiro a volo era effettuato, senza un criterio direttivo unico, da varie società. Fu proprio in quell'anno che Ettore Stacchini pensò di inquadrare e regolarizzare l'attività delle singole associazioni, organizzandole in una federazione, che dapprima si limitò al solo esercizio del tiro al piattello, assumendo il nome di Federazione italiana di tiro al piccione di argilla (FITPA).

Ma i successi propagandistici e disciplinari ottenuti valsero ben presto ad allargare l'attività della federazione, la quale, fra il giugno e l'agosto del 1927, estese la sua opera a tutto il campo del tiro al volo, assumendo il nome, che tuttora conserva, di Federazione italiana tiro a volo (FITAV), di cui fu presidente lo stesso Stacchini.

La FITAV da allora inquadrò i tiratori italiani, i quali da 237 quanti erano nel 1926 sono passati oggi a circa 1.560.000 unità; mentre le società, originariamente in numero di 25, sono diventate circa 80.

È da ricordare infine che oggi il tiro al piccione non è una disciplina olimpica, anche se si svolgono degli appositi campionati del mondo.

Dopo questi brevi richiami è adesso il momento di svolgere alcune considerazioni sulla situazione da un punto di vista più specificatamente legislativo.

La normativa che oggi si occupa di regolamentare questo settore, seppure in via indiretta, è contenuta nella legge 27 dicembre 1977, n. 968, che detta principi generali e disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

In effetti, la normativa contenuta nella legge citata non è esaustiva, giacchè si occupa del tiro al piccione sotto il particolare angolo visuale che caratterizza tutta la legge, che risponde all'esigenza primaria e preminente della salvaguardia ecologica e di tutela della fauna.

Infatti nella lettera *g*) del primo comma dell'articolo 20 è vietato l'uso dei volatili non di allevamento per le gare di tiro a volo: con ciò implicitamente riconoscendo la legittimità delle gare stesse, purchè vi vengano impiegati volatili di allevamento.

Questa visione di semplice tutela della selvaggina è apparsa quasi subito inadeguata, specialmente nel settore che ci occupa, e tra l'altro è un'impostazione che venne già l'anno successivo superata: nel 1978, proclamato anno internazionale degli animali, infatti, fu elaborata dall'UNESCO una «Carta dei diritti degli animali». Anche in Italia, negli anni, si è sviluppato un ampio ed articolato dibattito, dapprima nella società civile e poi nelle sedi istituzionali. Un dibattito che si è sempre più vivacizzato e che ha visto contrapposte, da un lato, le varie sezioni della lega italiana per la protezione degli uccelli, e, dall'altro, le associazioni venatorie e sportive ed i consigli di fabbrica degli stabilimenti che producono armi e munizioni.

Di queste posizioni in questa relazione cercherò di tenere conto, posto perchè non si può non farlo anche in relazione al numero ed alla insistenza delle petizioni che fino a questa mattina sono continuate ad arrivare a questa Commissione e, in particolare, al sottoscritto relatore.

**PRESIDENTE.** Al relatore ne hanno mandate solo alcune: le altre sono state dirette a me, in primo luogo; poi il relatore, a me e al Ministro insieme; e, quindi, al relatore.

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Come ho detto prima, in questa relazione cercherò di esprimermi con la massima obiettività per non influenzare il dibattito.

Non posso disconoscere però che l'iniziativa del Governo era doverosa, anche se più o meno condivisibile.

Essa non ha fatto altro che prendere atto del disagio avvertito da una parte dell'opinione pubblica in ragione della apparente crudeltà di questa pratica sportiva.

Non solo, ma bisogna tenere anche conto che varie proposte erano giacenti nei due rami del Parlamento e tutte si muovevano nella stessa identica direzione, seppure con diverse modalità.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole relatore: di che segno sono queste proposte?

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Quasi tutte nel senso della abolizione, anche se ci sono articolazioni diverse.

Detto questo, che mi sembra doveroso, al di là di qualsiasi valutazione nel merito, è opportuno passare ora all'analisi degli interessi in gioco, facendo quindi delle annotazioni particolari.

Innanzitutto bisogna ricordare che oggi, nel settore del tiro a volo, operano circa 80 società con un numero di tesserati superiore ad un milione e mezzo di unità. Già questo dato potrebbe essere sufficiente a dimostrare quali interessi siano in gioco. Ma oltre a questo dato, un altro deve essere citato: esso riguarda il numero di occupati nel settore, in via diretta oppure in via indotta. Senza specificare i vari campi di attività, in base ad un recente studio reso noto da una delle più note aziende del settore armi e munizioni, nel comparto industriale e commerciale collegato all'attività della caccia e del tiro a volo l'occupazione ammonta a circa 45.000 unità.

Senza poter dubitare della veridicità e della conseguente attendibilità delle cifre, devo però onestamente nutrire qualche dubbio sulla visione apocalittica circa lo sconquasso economico e sociale che tutto il settore subirebbe da un'approvazione di questo disegno di legge, anche se questa visione apocalittica appare in qualche modo profilata nei telegrammi e nelle petizioni che mi sono pervenute.

Anch'io sono convinto fermamente che una tale approvazione comporti senza dubbio una diminuzione del numero degli occupati, anche se ritengo che essa sia difficilmente quantificabile, e quindi mi pare sia estremamente difficile avere presente il rapporto costi-benefici che un buon legislatore, al contrario, dovrebbe sempre individuare.

A fronte di queste motivazioni socio-economiche, vi sono le posizioni di coloro che ritengono si tratti di un problema umanitario e comunque di un problema ecologico. Anche queste posizioni sono degne del massimo rispetto e devono essere tenute in opportuna considerazione dalla Commissione al pari delle altre precedentemente e succintamente analizzate.

Mi pare, in proposito, che non siano molto appropriate le motivazioni ecologiche: ciò in base alla seguente semplice constatazione.

Il tiro al piccione oggi si può esercitare solo su volatili di allevamento e non può avere per oggetto selvaggina, per cui già questo rammenta una garanzia per gli ecologisti, anche se nell'ottica della precedente legislazione, che è un'ottica che viene considerata alquanto superata.

Ma v'è da fare qualche altra considerazione. Premesso che buona parte dei piccioni sono d'importazione (credo provengano in gran parte dalla Spagna), desidero ricordare che da un test sviluppato dalla magistratura pare sia risultato che su 100 volatili impiegati, 58 vengono di solito uccisi in maniera istantanea e indolore, 32 riescono a fuggire via completamente illesi, 8 fuggono via appena toccati da pallini fuori rosata, e dopo pochi giorni possono considerarsi completamente guariti, e solo 2 vanno via con ferite più gravi che possono portarli alla morte entro poche ore.

Detto questo per ragioni di obiettività, mi pare che difficilmente si possano continuare ad invocare motivazioni di natura ecologica giacchè, al contrario, il 32 per cento dei volatili impiegati guadagna la libertà, con un evidente positivo apporto al ripopolamento faunistico.

PRESIDENTE. Queste cifre e, in particolare, quella del 32 per cento, da dove derivano?

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Ci sono varie pubblicazioni su questo argomento e da statistiche fatte per la FITAV risulta che, appunto, si salva il 32 per cento dei volatili. Inoltre, siccome, come dicevo prima, questi volatili sono quasi tutti d'importazione (vengono quasi tutti da allevamenti che si trovano in Spagna) è chiaro che vengono consegnati ad un ambiente naturale nel quale non sarebbero mai immessi se questo meccanismo non si mettesse in movimento.

Resistono, viceversa, in tutta la loro rilevanza, le motivazioni che potremmo definire umanitarie. In base ad esse riesce razionalmente

difficile spiegare perchè l'uomo senta il bisogno di esternare il suo istinto di distruzione e di provare soddisfazione nel sopprimere un essere certamente più debole e indifeso.

Avviandomi a concludere, a me pare di avere fornito sufficienti elementi di riflessione su questo argomento, per molti aspetti delicato. Sarà ora compito dei componenti la Commissione esprimere la loro opinione e prendere posizione in un senso o nell'altro.

Mi auguro che il dibattito sia ricco e costruttivo e che faccia emergere una posizione chiara e coerente, con la consapevolezza che la sede deliberante richiede, giacchè ogni nostra decisione assumerà il crisma della definitività.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatore Palumbo, che pur nella concisione della relazione ci ha fatto vivere momenti vari ed essenziali, sia dal punto di vista storico sia legislativo sia economico sia umanitario.

Vorrei solo sapere da lei se ha avuto modo di esaminare quali sono le discipline prevalenti, in questa materia, negli altri paesi; già lei ha detto che non si tratta di uno sport olimpico, ma che si svolgono gare mondiali.

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Le dirò, signor Presidente, che io, nell'ultima mia visita a Parigi per attività del Consiglio d'Europa, ho chiesto espressamente ai funzionari del Consiglio d'Europa se sapessero quale fosse la regolamentazione in materia negli altri paesi, non solo della CEE, ma del Consiglio d'Europa, che è assai più vasto e che comprende ben 21 paesi europei; mi è stato risposto che a loro non risultava alcun precedente.

Devo dire anche che qualche funzionario francese si meravigliò che noi ci occupassimo di un problema del genere: tuttavia, non sono riuscito ad avere alcun precedente anche di legislazione comparata.

La stessa domanda ho posto ieri sera al capo dell'ufficio legislativo del ministro per l'ecologia Biondi, e anche questi mi ha detto che sul momento non era in grado di fornirmi una risposta precisa, ma che si sarebbe riservato di farmi sapere qualcosa; per cui, se nel frattempo riuscirò ad acquisire, anche attraverso qualche altro indirizzo che mi è stato fornito, ma che non avuto il tempo di controllare, qualche elemento ulteriore, soprattutto in materia di legislazione comparata per i paesi della CEE o dell'Europa in generale, ovviamente mi farò carico di rassegnare questi elementi alla Commissione in sede di replica, dopo che si sarà svolto il dibattito.

**COVI.** Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei chiedere una precisazione. Il relatore ha detto che nel settore gli occupati sono circa 45.000. Vorrei sapere se tale cifra riguarda solo il tiro al piccione o l'intero settore del tiro a volo.

**PALUMBO, relatore alla Commissione.** Si riferisce all'intero settore. La cifra indicata comprende infatti anche altre forme di tiro a volo. Ho già espresso i miei dubbi in ordine alle conseguenze negative che sono state ipotizzate in campo economico e sociale in relazione all'abolizione

del tiro al piccione. Tuttavia, è certo che questo inciderà sull'occupazione nel settore. Comunque, con l'abolizione del tiro al piccione non avremo certo 45.000 disoccupati, ma probabilmente alcune migliaia di persone resteranno senza occupazione. Credo che sia inevitabile.

Ho una nutrita documentazione riguardante un numero assai rilevante di consigli di fabbrica, organizzazioni sindacali, associazioni industriali che protestano per l'abolizione del tiro al piccione. Faccio l'esempio dell'ultimo telegramma che mi è stato consegnato proprio questa mattina, con il quale, a nome di centinaia di allevatori di una regione, si chiede di respingere il disegno di legge in questione o almeno di rinviare di alcuni mesi l'abolizione del tiro al piccione per evitare un immediato danno economico. Questo è solo un esempio per spiegare quali sono gli interessi sostanziali che si muovono attorno a tale questione, su cui credo dobbiamo comunque soffermarci per poter decidere con serenità.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge in discussione non vi sono indicazioni specifiche circa l'entrata in vigore del provvedimento. Quindi, anche questo è un altro aspetto su cui eventualmente la Commissione dovrà soffermare la sua attenzione.

Abbiamo inoltre appreso che non solo in Spagna vi sono, quindi, allevamenti di piccioni.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Comunque, signor Presidente, a quanto mi risulta, la maggior parte dei piccioni di allevamento proviene dalla Spagna. Infatti, sono necessari altipiani, vaste pianure dove far librare i piccioni e quindi la morfologia del nostro territorio non è adatta. È ovvio che quanto più veloce è la fuga del piccione, tanto più aumenta la difficoltà di colpirlo e quindi la competitività della gara sportiva. È per questo che buona parte dei piccioni di allevamento impiegati nelle gare sfuggono alla morte, senza considerare che spesso coloro che si esercitano in queste gare sono anche all'inizio della loro attività sportiva e quindi non hanno ancora molta abilità nel tiro a volo.

Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei aggiungere un'ulteriore specificazione in ordine ai disegni di legge sulla stessa materia presentati alla Camera dei deputati. I disegni di legge nn. 191, 509 e 703 sono nello stesso senso del provvedimento oggi in discussione, mentre il disegno di legge n. 487, d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri, contiene una regolamentazione più complessa, anche più rigida dell'allevamento, dell'importazione e dell'espropriazione dei piccioni; comunque, non si riferisce alla pura e semplice abolizione del tiro al piccione, che è regolamentata in modo molto complesso. Il disegno di legge n. 487 è composto di ben 22 articoli, quindi meriterebbe un esame molto più approfondito, che ovviamente non ci è consentito in questa sede.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Palumbo per la sua esposizione.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione anche sul fatto, di cui ci ha informato il relatore, che alla Camera dei deputati sono state presentate alcune proposte di legge sulla stessa materia di iniziativa

parlamentare; ovviamente, se tratteremo questo tema, dovremo farlo in presenza del Ministro proponente del disegno di legge in questione.

Comunque, vorrei ricordare che l'articolo 51, comma terzo, del Regolamento del Senato, analogamente all'articolo 78 del Regolamento della Camera dei deputati, stabilisce che quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

A questo punto vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla petizione n. 64 attinente al disegno di legge in discussione, con cui molti cittadini, nell'esercizio del potere previsto dall'articolo 50 della Costituzione, chiedono l'immediata discussione delle proposte di legge relative all'abolizione del tiro al volo vivo, ritenuta una pratica inutile e barbara, indegna di un paese che vuole definirsi civile, dando lettura di quanto segue:

«I sottoscritti cittadini, consapevoli dell'esistenza e del funzionamento in Emilia-Romagna di vari campi di tiro a volo, nei quali i tiratori sparano su esseri viventi, inermi ed indifesi, rilevano e denunciano quanto segue:

1) l'uccidere per divertimento è sempre un fatto incompatibile con il contesto di una società civile;

2) il tiro al piccione in particolare può essere considerato scuola di violenza dalla quale si apprende a reprimere gli istintivi sentimenti di pietà, sparando su animali che, per le barbare sevizie alle quali vengono di prammatica sottoposti prima delle gare, non hanno alcuna possibilità di scampo;

3) l'attività del tiro al piccione è di netto contrasto con la "Dichiarazione universale dei diritti dell'animale" proclamata a Bruxelles, su iniziativa dell'UNESCO il 27 gennaio 1978, in special modo all'articolo 10, che testualmente recita: "a) nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

4) l'attività del tiro al piccione viene praticata esclusivamente a scopo di divertimento ed è quindi un consumo perfettamente inutile e chiaramente speculativo, sostenuto dall'interesse dell'industria ed i suoi aspetti ricreativi potrebbero essere completamente sostituiti da altre attività che non implicino l'uccisione di animali;

5) l'Italia è ormai l'unico paese europeo (ad eccezione della Spagna) in cui ancora si pratica questa pseudo-attività sportiva;

6) chi non può rinunciare all'uso delle armi, può sempre ricorrere a metodi alternativi quali il tiro al piattello, il tiro a segno, il tiro al piccione meccanico.

Chiedono, pertanto, che il tiro al piccione venga abolito».

Questa petizione popolare contro il tiro al piccione è sottoscritta da moltissimi cittadini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Una osservazione di carattere tecnico, in quanto ho preliminarmente dichiarato di essere favorevole al presente provvedimento, e la enuncio perchè il relatore vi rifletta; mi riferisco alla formulazione dell'articolo unico. In sostanza noi vietiamo l'impiego di volatili di ogni specie, anche di allevamento. Quindi, con questa norma sanzionata con l'articolo 727 del codice penale, introduciamo nell'ordinamento il divieto di impiegare volatili di ogni specie compresi quelli di allevamento. La situazione normativa attuale qual è? Queste cose le dico alla stregua della documentazione fornitaci, nella quale è compresa la nota sentenza della Corte costituzionale la quale si è un po' diffusa a spiegare la *ratio* e le finalità della legge sulla caccia. È una sentenza recente e molto precisa e articolata, nella quale particolare cura è posta a spiegare la *ratio* della legge n. 968 del 1977 in tema di caccia, nella quale legge, all'articolo 20, lettera *q*), citato dal relatore, è già compreso il divieto di usare volatili nelle esercitazioni, solo che esiste la clausola eccettuativa relativa ai volatili di allevamento. È altresì vero che questo divieto non è penalmente sanzionato, ma soltanto amministrativamente in forza dell'articolo 31 lettera *m*). Se mantenessimo l'attuale formulazione verremmo ad avere questa situazione; da un lato troveremmo un divieto già esistente, cioè utilizzeremmo quella figura che da qualche tempo a questa parte esiste: la novazione di una norma penale, introdurremmo per la prima volta nell'ordinamento il divieto relativamente ai volatili di allevamento, sanzioneremmo sia questa novità, sia la condotta novata col codice penale. Quindi non solo introdurremmo e utilizzeremmo questa particolare figura della novazione che marginalmente può porre problemi di interpretazione nel senso del se la norma novatrice innova o riproduce che è problema di interpretazione, ma opereremmo una contaminazione tra la due diverse *rationes*, la *ratio* del divieto per i volatili selvatici già esistente nell'ordinamento sin dal 1977 e la *ratio* del divieto per i volatili di allevamento, nel senso che la *ratio* del divieto per i volatili selvatici è già ricompresa nell'ordinamento in forza di una tutela della fauna selvatica in generale. La legge n. 968, come spiega benissimo la sentenza della Corte costituzionale, ha avuto di mira la tutela della fauna selvatica e in questo senso, allargando previsioni previgenti nella legge sulla caccia del 1939, ha stabilito una volta per tutte che è vietato utilizzare volatili selvatici e quindi questa tutela è coerente a quella più generale della fauna selvatica, mentre invece la *ratio* della tutela del volatile di allevamento è diversa, non attiene evidentemente a questa *ratio*, ma attiene più precisamente a considerazioni di umanità, comunque di ordine diverso, per cui, anche dal punto di vista delle due *rationes*, c'è questo pericolo di contaminazione. Sarebbe quindi forse preferibile formulare la norma in questo modo: è vietato l'impiego di volatili di allevamento, cioè enunciare il *novum* che è il divieto relativamente all'allevamento, che evidentemente resta il precedente divieto che trova la sua radice nella legge n. 968, non già in questo disegno di legge novatore.

Il secondo comma dovrebbe dunque essere il seguente: «le violazioni di cui all'articolo precedente, nonché al divieto di cui alla lettera *q*) dell'articolo 20», «sono punite».

Ultima considerazione: preciserei il riferimento all'articolo 727 del codice penale, che si compone di quattro commi; forse sarebbe

preferibile dire: ai sensi del primo comma dell'articolo 727 del codice penale, visto che gli altri commi, almeno il secondo e il quarto, sono palesemente estranei alla materia, ma l'equivoco potrebbe sorgere nei confronti del terzo comma, perchè la pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici.

Mantenendo comunque anche l'attuale formulazione, bisognerebbe prevenire eventuali e possibili difficoltà interpretative.

PRESIDENTE. È opportuno, allora, predisporre gli emendamenti preannunciati in modo che la Commissione li possa meditare con calma; ritengo che dobbiamo essere estremamente sensibili, come sempre, a questi richiami di ordine tecnico, di coordinamento e di chiarezza legislativa. Proprio avuto riguardo alla legge sulla caccia sappiamo bene che cosa è successo; si è fatta una legge per creare una sola sanzione amministrativa al posto del reato preesistente e viceversa, avendo dichiarato la caccia, nell'articolo 1, patrimonio indisponibile, adesso il cacciatore commette sempre furto, danneggiamento, eccetera. Il legislatore voleva depenalizzare e ha invece creato dei delitti comuni di codice penale e ormai la giurisprudenza della Cassazione, dopo contrasti fra le varie sentenze, soprattutto dei tribunali della Sardegna, si è attestata irremovibilmente sul fatto che ogni sparo è furto, che ogni uccello portato via è furto aggravato contro il patrimonio indisponibile dello Stato, che ogni ammazzamento, senza portarlo via, è danneggiamento. Ringrazio quindi il senatore Battello per questo contributo.

GALLO. Condivido le osservazioni del senatore Battello e aggiungo che escludere la possibilità delle aggravanti di cui all'articolo 727 del codice penale, con particolare riferimento all'aggravante contenuta nel terzo comma, andrebbe chiarita in forma esplicita, perchè non basta il rinvio alla fattispecie semplice di cui al primo comma. Cioè «sarà punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, con esclusione», «ai sensi del primo comma del medesimo articolo».

Perchè, ripeto, il rinvio puro e semplice avrebbe soltanto la funzione di escludere il secondo comma che, di fatto, tipicità non un elemento circostanziale, ma un nuovo fatto di reato base. Il terzo comma, poi, sarebbe sempre applicabile.

Sono d'accordo col senatore Battello di predisporre degli emendamenti, secondo un'idea che era stata manifestata anche dal ministro Biondi; e siccome il ministro Biondi è un penalista insigne, potrà darci anche un contributo personale.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Io direi che la Commissione non è molto ricca di partecipanti e quindi forse è il caso di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Palumbo circa l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame di questo provvedimento. Resta però anche inteso che sarebbe desiderabile, data l'importanza di questa materia (come il relatore ha sottolineato) e le sue implicazioni anche di carattere economico, che i singoli senatori qui presenti si facessero, in un certo senso, portavoce, se possibile, anche dei loro Gruppi politici.

Si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa, anche se possono esservi delle legittime perplessità; si tratta di un disegno di legge in sede deliberante e, anche se è vero che il Parlamento è ancora bicamerale, se potessimo arrivare ad una conclusione abbastanza chiara dal punto di vista delle conclusioni politiche faremmo ottima cosa.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 804 è rinviato ad altro seduta.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,40 alle ore 10,50.*

**«Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano» (1049)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano».

Su questo disegno di legge è pervenuto l'unico parere previsto, quello della 5<sup>a</sup> Commissione, che è favorevole.

Prego la senatrice Tedesco Tatò di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TEDESCO TATÒ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziarla per la tempestività con cui ha posto all'ordine del giorno della nostra Commissione questo disegno di legge che, se non erro, ci è stato assegnato molto di recente.

Penso sia importante che questo disegno di legge sia stato assegnato a questa Commissione in sede deliberante perchè ciò può agevolare – come auspicio – una sua sollecita approvazione.

Si tratta, in realtà, della proroga di un contributo che vorrei definire modesto e che, potrei aggiungere, procede a piccoli passi a partire dal 1953, anno in cui per la prima volta si ebbe questo concorso statale alla spesa per l'attività del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

La proposta è quella di passare dalla cifra di 45 milioni stabilita con la legge n. 49 del 28 febbraio 1980, a quella di 60 milioni per il quinquennio 1985-1989.

Voglio dire subito che sarebbe anche auspicio personale del relatore che la cifra fosse più congrua: tuttavia mi rendo conto che vi sono state oggettive difficoltà di gestazione del testo (nella stessa relazione al disegno di legge si citano molti elementi ormai progressi) la cifra è veramente molto modesta e non copre neppure – come è detto nella presentazione – il tasso d'inflazione programmato.

Questo contributo, anche nella sua modesta entità è significativo come riconoscimento dell'attività del Centro in questione.

Non mi soffermo a parlare di quanto il Centro ha fatto, dato che la sua presenza qualificata è nota e ormai organica nella vita del nostro paese. Non voglio tuttavia perdere questa occasione per sottolineare due pregi del Centro, sia nella sua impostazione istitutiva sia, soprattutto, nel modo in cui la sua attività si è concretamente sviluppata dal 1948 (data della sua fondazione) ad oggi. Da un lato, rilevo che, con

una intuizione molto moderna, il Centro ha sempre puntato ad affrontare le questioni della difesa e prevenzione sociale in termini di interdisciplinarietà, anticipando una questione che ci sta a cuore e che incide anche nel modo di formazione delle leggi; dall'altro lato, ricordo un elemento che ugualmente costituisce una anticipazione e cioè il fatto che vi è un forte collegamento con l'attività internazionale sia degli organismi europei, sia dell'ONU, sia di altri paesi che operano nello stesso settore.

Da entrambi i punti di vista l'attività del Centro e per la sua impostazione e per le sue concrete realizzazioni, merita un sostegno pratico anche al fine di consentire che si sviluppi l'importante attività editoriale del Centro stesso, in modo che gli esiti dei convegni, degli studi svolti vengano messi a disposizione di un largo pubblico di studiosi e di operatori; di ciò il Centro si è già largamente preso cura; ritengo comunque che sia auspicio di noi tutti che possa farlo sempre di più.

La forza e la vitalità di questo Centro gli consentono di avvalersi di una molteplicità di apporti e di sostegni anche finanziari, rispetto ai quali questo nostro modesto contributo, rappresenta solo una piccola parte del bilancio.

Colgo l'occasione per ricordare che in agosto si terrà a Milano un importante convegno internazionale patrocinato dall'ONU, e questo ci interessa direttamente anche per le materie che sono all'esame della nostra Commissione.

Auspicio pertanto una sollecita, rapida approvazione del disegno di legge, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, consentendoci anche di chiarire un'anomalia, cioè che decidiamo adesso non solo riguardo al contributo del quinquennio ma anche di un'integrazione di contributo per il 1984; poichè la Commissione bilancio ha previsto che tale somma venisse accantonata nel bilancio 1984, ci è possibile approvare questo testo nei termini proposti dal Governo.

**PRESIDENTE.** Ringrazio la senatrice Tedesco Tatò per la sua esposizione.

Faccio presente che questo accertamento è stato fatto presso la Commissione bilancio; non vi sono quindi obiezioni da questo punto di vista.

Vorrei solo aggiungere, concordando pienamente con quanto dichiarato dalla relatrice, che il congresso che si terrà a Milano il prossimo agosto è molto importante. È la prima volta dal 1955, cioè da quando vi fu il primo a Ginevra, che l'Italia ospita questo convegno internazionale dell'ONU, che è comunque quinquennale. Occorre pertanto sottolineare che l'appoggio che il Centro darà a questo congresso è veramente di grande rilevanza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**COVI.** Signor Presidente, intervengo per esprimere l'adesione del Gruppo repubblicano al disegno di legge in discussione, sottolineando che l'opera che il Centro svolge è sempre più rilevante anche sul piano dei collegamenti internazionali. Comunque il contributo è estremamente modesto, anche se dobbiamo considerare le esigenze di contenimento generale della spesa: il Centro meriterebbe molto di più.

COCO. Signor Presidente, anche il Gruppo democristiano si associa alle parole di apprezzamento espresse sull'attività del Centro, concordando pienamente con quanto dichiarato dalla relatrice.

Siamo pertanto favorevoli a questo provvedimento ed esprimiamo l'augurio che in futuro il Centro possa continuare a svolgere la sua opera soprattutto con i collegamenti necessari tra la cultura giuridica italiana e quella internazionale.

BATTELLO. Signor Presidente, anche il Gruppo comunista esprime la sua adesione al disegno di legge e il suo apprezzamento per l'attività che il Centro svolge.

PRESIDENTE. Anch'io esprimo pieno consenso sul disegno di legge, che è la minima prova di interessamento che si può dimostrare nei confronti di un Centro di questo tipo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TEDESCO TATO, *relatore alla Commissione*. Questa discussione è un riconoscimento morale che integra la modestia della cifra.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei ringraziare la senatrice Tedesco Tatò e tutti gli intervenuti per l'adesione manifestata al disegno di legge e per le motivazioni espresse.

Indubbiamente la cifra è modesta. Comunque, il Centro rappresenta, sia pure faticosamente, un'interazione tra contributo pubblico e molteplici contributi privati, allo scopo di sviluppare il proprio lavoro.

La tipicità dell'attività svolta dal Centro è stata descritta sinteticamente ma compiutamente dalla relatrice. Anch'io desidero sottolineare che quest'anno è la prima volta che il nostro paese ospita un congresso dell'ONU sulla delinquenza minorile e ciò si deve proprio all'attività di relazione internazionale svolta dal Centro.

Concludo confermando la richiesta di consenso al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.  
Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo annuo di lire 45.000.000 previsto a favore dell'associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale» con sede in Milano dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49, è aumentato, per l'anno 1984, di lire 15.000.000.

Il contributo di cui al comma precedente è prorogato per il quinquennio 1985-1989 ed è elevato a lire 60.000.000.

**È approvato.**

## Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

**È approvato.**

## Art. 3.

All'onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1114 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60.000.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale e delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1126)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale e delle cancellerie e segreterie giudiziarie».

L'esame del provvedimento è stato sospeso ieri sera in attesa del parere della Commissione affari costituzionali, pervenutoci questa mattina con osservazioni. Poichè il relatore ha intenzione di presentare alcuni emendamenti, do senz'altro a lui la parola per illustrarli alla Commissione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ieri sera ho detto qualche inesattezza a proposito dei concorsi interni, perchè per questi non solo è chiesta l'appartenenza all'Amministrazione con la laurea o il diploma a seconda delle carriere e in più cinque o undici

anni di servizio. Così come abbiamo visto ieri sera, questo personale è ammesso a un concorso per titoli e per colloquio; sembrandomi eccessivo lo sbarramento dei cinque e degli undici anni, considerato che vale titolo lo stesso servizio prestato, mi sembrerebbe più opportuno ammettere gli interni ai concorsi riservati per quel quinto alla carriera direttiva, solo se muniti di laurea, e alla carriera di concetto, solo se muniti di diploma di istruzione secondaria superiore, prescindendo dai cinque e dagli undici anni di servizio. L'impianto della legge non viene modificato; si elimina soltanto un requisito in più, che a me sembra eccessivo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore Di Lembo a riferire in merito al parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

**DI LEMBO, relatore alla Commissione.** Il parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, estensore il senatore Murmura, è il seguente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Fa inoltre presente l'opportunità di valutare, nel corso dell'esame di merito, se non sia sommamente opportuno prevedere che la particolare disciplina prevista dal disegno di legge si applichi non solo a tutte le vacanze verificatesi al 31 dicembre 1984, ma anche a quelle previste per il 31 dicembre 1985.

Esprime altresì l'aupicio di una sollecita attuazione, da parte del Governo, delle norme introdotte dal provvedimento in esame».

Le osservazioni riguardano quindi la data entro la quale si verificano le vacanze; dato che il termine del 31 dicembre 1984 sembra ormai superato, la 1<sup>a</sup> Commissione ci chiede di adeguarlo, e credo che la richiesta sia sensata.

**MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia.** Il provvedimento dovrebbe però essere nuovamente sottoposto all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

**DI LEMBO, relatore alla Commissione.** Prendiamo atto di queste osservazioni, ma le stesse non ci impegnano. Lo spirito delle osservazioni è accoglibile: la prima è un invito al Governo e credo che il Governo, avendo tanto insistito per la approvazione di questo disegno di legge, abbia tutto l'interesse a darvi corso definitivamente.

L'altra osservazione riguarda i termini temporali del provvedimento e ci costringerebbe a rinviare il provvedimento alla 5<sup>a</sup> Commissione.

**MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia.** In questo caso dovremmo ricominciare una faticosissima trattativa con il Ministero del tesoro dato che la dotazione finanziaria è stata calcolata tenendo conto delle vacanze al 31 dicembre 1984.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Per la poca esperienza che ho in materia ritengo che potremmo egualmente provvedere; anche se non possiamo quantificare l'onere complessivo. L'onere per il 1985 è previsto, così come è prevista la copertura per il 1986 ed il 1987. Non essendo attualmente in grado di quantificare l'onere effettivo per il 1985, credo convenga approvare il disegno di legge in questo testo, anche per evitare che continuino le proteste dei magistrati e dei cancellieri che, per questo aspetto, sono legittime.

PRESIDENTE. Per consentire ai commissari di approfondire ulteriormente la questione proporrei di rinviare l'esame del provvedimento. Non facendosi osservazioni il seguito della discussione è dunque rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO